



Comune di Condove

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 7 DEL 27/12/2018

OGGETTO:

Divieto di spari e botti

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo festivo e in particolar modo in occasione del Capodanno, è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e simili e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loro utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minorenni, nonché provocare irrequietezza, fuga e morte per spavento per gli animali domestici;

Rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provoca inquinamento atmosferico;

Ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa "CE" nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni;

Vista la necessità di adottare un provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e il benessere animale;

Vista la particolare natura del territorio comunale e ritenuto di estendere il divieto all'intero territorio;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 57 del TULPS;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale dell'uso e il gettito di qualsivoglia materiale esplosivo in aree pubbliche e sulla pubblica via nel periodo delle feste natalizie dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza alla Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Condove.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00 oltre a quanto previsto dall'art. 703 del Codice Penale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

La tempestiva trasmissione al Sig. Prefetto della Provincia di Torino ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000, 2° periodo e per le valutazioni di cui al successivo comma 9.

Condove li, 21 Dicembre 2018

Il SINDACO
Emanuela Ivana SARTI